PER LO STANZIAMENTO IN BILANCIO DI SOMME OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI EDIFIZI PEL SERVIZIO POSTALE, TELEGRAFICO E TELEFONICO

Art. 6 (Convenzione Firenze)

Il Municipio si obbliga di ultimare il palazzo, e di consegnarlo allo Stato in perfette condizioni di abitabilita', entro il termine massimo di anni tre, dal giorno in cui gli verra' comunicata la definitiva approvazione del progetto esecutivo corredato delle perizie e dei capitolati che dovranno rervire all'appalto dei lavori; tale progetto, con le perizie e capitolati, dovra' essere presentato al Ministero delle Poste e dei Telegrafi, per la sua approvazione dentro il termine di sei mesi dalla promulgazione della legge che approva la presente Convenzione.

Versione in vigore dal 8 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per lo stanziamento in bilancio di somme occorrenti alla costruzione di edifizi pel servizio postale, telegrafico e telefonico
Estremi	Legge 6 marzo 1904, n. 84
Partizione	Convenzione Firenze
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-lo-stanziamento-in-bilancio-di-somme-occorrenti-alla-costruzione/convenzione-firenze-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it